CHGINALE

| N. 1630 23Reg. S | ENTENZE | |
|--|--|--|
| N. 893120 | R. Trib. | DEPOSITATA in data 45/09/23 |
| N. 22-13119 | | IRREVOCABILE if |
| | | Redatta Scheda il |
| | | N. Registro Mod. |
| | | (Spese prenotato a debito) |
| TRIBUN | IALE ORDINA SENTEN (art. 544 e se | |
| | REPUBBLICA IN NOME DEL POP | |
| Il Tribunale di Pe dibattimentale del lettura del disposit | 05-07-2023, ha pr | . Nicola Colantonio, alla udienza onunziato e pubblicato, medianti ZA |
| nei confronti di: , na ed elettivamente dor difensore di fiducia | | in data , ivi reside |
| comproprietario dell' privi di autorizzazioni Genio Civile, nell'imi Muro in cemento ara ma. 6,40 a m. 1,60 con in adiacenza ed in pr costituito da blocchi ma. 1,60 con sovrestan in adiacenza al muro secre di mt. 1,2121 con mt. 1,40 di altezza; Muro di conteniment variabile tra mt. 6,60 storretta da paletti di in adiacenza al mano | ne ed omettendo il daveroso mobile sito in li segnenti inveri: sato con funzione di contenti sovrastante rete sorretta da sizione ortogonale rispetto s ad incastro di mt.7,75 circa di cui al punto 2, maro di ci alla base blocchi di mt. 0,51 o sul lato opposto consistent e mt.1,80 circa costituito a b mt.1; fatto di cui al punto che pre 7 di lunghezza e mt.1,80 di a | invort, realizzava abusivamente, in zona sismica deposito degli elabarati presso l'Uffici regional in estanto identificate a mento, di mt.6,50 circa di lunghezza variabile di palenti in ferre di mt.1,00; il manufatto che precede, muro di contenimento di lunghezza ed altezza variabile da mt.0,50 si lunghezza ed altezza variabile da mt.0,50 si lunghezza ed altezza pari a mt. 20,00 circa si lunghezza di mt.0,50 di lunghezza pari a mt. 20,00 circa si lunghezza ed altezza lunghezza ed alteza lunghezza ed alteza lungheza ed altez |

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- P. M. in persona della Dott.ssa Angela Sollecchia;
- Aw.to
- Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il P.M. citava a giudizio contestandogli i reati riportati in epigrafe.

Si disponeva la rinnovazione degli atti, per essere mutato il Giudicante, e, all'udienza del 05-07-2023, all'esito della discussione, le parti concludevano come da verbale.

Subito, preme segnalare che le dichiarazioni rese dai testi escussi attestano che il prevenuto, comproprietario dello stabile, realizzava le opere edili descritte nell'imputazione senza aver preventivamente ottenuto il rilascio del permesso di costruire e senza aver effettuato il deposito degli elaborati presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile. Per chiarezza, si rileva che i testi hanno confermato che i manufatti venivano realizzati in zona considerata sismica.

Ciò posto, occorre evidenziare che (circostanza attestata documentalmente) il Comune di , con atto del , rilasciava in favore del prevenuto il permesso di costruire in sanatoria n. parimenti, si rileva che l'Ufficio Regionale del Genio Civile rilasciava in favore dell'imputato, con atto del l'autorizzazione sismica in sanatoria contenente l'attestazione dell'avvenuto deposito in sanatoria.

Così compendiate le risultanze investigative, deve prendersi atto dell'intervenuta estinzione del fatto di reato di cui all'art. 44 DPR 380/01 per intervenuta sanatoria.

Procedendo nell'esame della vicenda, non può tacersi, in diritto, che la sanatoria edilizia non può avere efficacia estintiva in relazione alle condotte di reato previste dalla normativa antisismica. Tale circostanza evidenzia la

4

configurabilità dell'ipotesi di reato di cui all'art. 95 DPR 380/01, atteso che il prevenuto realizzava le opere edili, descritte nell'imputazione, in zona sismica senza aver preventivamente effettuato il deposito degli elaborati tecnici presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile.

Sul punto, peraltro, non può tacersi che i testi hanno palesato come le opere edili erano di modeste dimensioni ed avevano, pertanto, una modesta incidenza sismica; parimenti, si rileva che l'Ufficio Regionale del Genio Civile concedeva l'autorizzazione in sanatoria, così attestando il venir mero della situazione di pericolo connesso all'incidenza delle opere in zona sismica.

Tali emergenze probatorie, considerato peraltro che il prevenuto è soggetto incensurato, evidenziano l'assoluta tenuità della condotta di reato, atteso che, pur in presenza del mancato deposito degli elaborati presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile, l'imputato realizzava opere edili di modesta portata che, come attestato nel provvedimento di autorizzazione in sanatoria, non andavano a cagionare effetti rilevanti per la normativa antisismica.

In conclusione, pertanto, può ragionevolmente affermarsi che, anche considerando che a carico del prevenuto non emergono altre contestazioni per condotte di reato della stessa indole, le emergenze processuali portano a ritenere che il comportamento del prevenuto non possa considerarsi abituale e che l'offesa cagionata sia di particolare tenuità (non residuando, peraltro, conseguenze dannose in conseguenza dell'azione illecita).

La riflessione che precede induce a considerare il D.L.gs. n. 28/15, normativa che, introducendo il disposto di cui all'art. 131 bis cp, andava a disciplinare le ipotesi di esclusione della punibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. La normativa indicata ha chiaramente natura sostanziale ed è applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del D.L.gs. 16 marzo 2015, n. 28, ivi compresi quelli pendenti in sede di legittimità (Cfr. Cass. n. 15449/15).

Fatte queste considerazioni e passando ad esaminare la vicenda oggetto di giudizio, può ragionevolmente affermarsi che, valutate la pena edittale stabilita



per il reato oggetto di giudizio, la condotta del prevenuto e le condizioni soggettive del predetto, la condotta tenuta da rilevante ai sensi dell'art. 95 DPR 380/01) è di lieve entità. Di conseguenza, il prevenuto può beneficiare della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cp.

Si stima necessario indicare il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

P. Q.M.

Il Tribunale di Pescara – In Composizione Monocratica -,
visto l'art. 530 c.p.p., assolve dal reato di cui all'art. 95 DPR
380/01 perché non punibile per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cp.

Visto l'art. 531 cpp, dichiara non doversi procedere nei confronti di in relazione al reato di cui all'art. 44 lett. B) DPR 380/01 per essere lo stesso estinto per intervenuta sanatoria.

Motivazione riservata in giorni novanta.

Pescara 05-04-7023

Il Giudice

Nicola Colani

Depositato in Cancelleria oggi 15/9/20234

15 109123